



***Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca***  
***Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale***  
***Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia***

*Prot. AOOUSPFG 4754*

*Foggia, 7.4.2009*

*AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
DEI CIRCOLI DIDATTICI E IST. COMPRENSIVI  
DELLA PROVINCIA*

*LORO SEDI*

***OGGETTO: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC)  
NELLA SCUOLA PRIMARIA - PRECISAZIONI***

*In data 31.3.2009, lo scrivente ha avuto un incontro con i Direttori degli Uffici Diocesani IRC della Metropolia di Foggia.*

*In tale occasione, si è avuto modo di esaminare alcune problematiche relative all'IRC nelle scuole Primarie dirette dalle SS.LL.*

*Innanzitutto, si deve evidenziare che le ore da destinare all'IRC non sono da considerare all'interno del monte ore che contribuisce a determinare l'organico di ciascuno istituto, atteso che, per tale insegnamento, ove fosse necessario, potranno essere assegnate risorse aggiuntive rispetto all'organico determinato dalle SS.LL. e validato da questo Ufficio.*

*L'occasione è propizia per fornire alle SS.LL. anche delucidazioni in ordine alla idoneità dei docenti che possono impartire l'IRC.*

*Preliminarmente, in sede di incontro con i Direttori Diocesani, si è esaminata la normativa che regola l'insegnamento, per cui si è convenuto che, ai sensi del D.P.R. 751/1985 -Annesso A- Esecuzione dell'intesa tra l'Autorità Scolastica Italiana e la Conferenza Episcopale Italiana per l'IRC nelle scuole - punto 4.6.2, e successive modificazioni ed integrazioni, sono da considerare dotati di qualificazione necessaria per l'insegnamento di cui trattasi gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare già in servizio nell'anno scolastico 1985/86.*

*Ovviamente, per tale personale docente deve, in ogni caso, essere rilasciata specifica idoneità e successiva autorizzazione dall'Ordinario competente per Diocesi.*

*Per gli altri docenti, il riconoscimento dell'Idoneità all'IRC è regolamentato dalle Intese di Metropolia del 30/03/1998 e dell'08/06/1998, in parte modificate in data 25/08/2006.*

*Relativamente, poi, ai numerosi quesiti posti anche per le vie brevi in ordine alla scelta del docente al quale affidare l'IRC dal prossimo anno scolastico, questo ufficio ritiene che, per salvaguardare la continuità didattica e la necessità di rendere possibile una progettazione culturale ed educativa pluriennale (CM n. 374 del 04.09.98), l'IRC possa essere assegnato:*

- ✓ *Per le classi prime: al docente 'specialista' di RC o al docente 'unico' o "prevalente" in possesso di idoneità, disponibile all'IRC e autorizzato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio.*
- ✓ *Per le classi successive al primo anno: al docente 'specialista' di RC o al docente 'prevalente', in possesso dei requisiti fondamentali (idoneità, disponibilità e autorizzazione da parte dell'Ordinario Diocesano), nella sola classe dove, già nel corrente anno scolastico, svolge l'IRC.*

*Le SS.LL., nell'ambito dell'autonomia organizzativa della scuola (DPR 275/99), dopo aver accertato il possesso della idoneità e della disponibilità e previa autorizzazione da parte dell'Ordinario Diocesano competente per territorio, possono individuare altro docente, afferente sempre però alla stessa classe e che dia garanzia di continuità pluriennale nella medesima classe. In tale ultimo caso, deve comunque precisarsi che, ove si propenda per tale scelta organizzativa, allo stesso docente, non specializzato, non potranno essere assegnate ulteriori ore di insegnamento di religione cattolica in altre classi (D.P.R. 23.6.90 n. 202).*

*Nulla è innovato in ordine alle modalità e ai tempi di accertamento e di conferma dell'idoneità all'IRC che restano di esclusiva competenza degli Ordinari Diocesani e che risultano indicati, in linea di massima, nella specifica nota inviata dagli Uffici Scolastici Diocesani alle SS.LL. nello scorso mese di marzo.*

IL DIRIGENTE  
Dott. Giuseppe De Sabato